

prof. GLAUCO GIOSTRA
Università di Roma "La Sapienza"

PROCESSO PENALE E MASS MEDIA

SOMMARIO: 1. La fiducia nella giustizia quale bene irrinunciabile per ogni collettività democraticamente organizzata: il ruolo dell'informazione. – 2. Le pericolose suggestioni del processo mediatico. – 3. Le potenzialità, i rischi e le distorsioni della pubblicità mediata. – 4. Le ricadute sul singolo processo e sul sistema. – 5. L'irrinunciabile funzione della cronaca giudiziaria: precondizioni per una buona informazione.

1. *La fiducia nella giustizia quale bene irrinunciabile per ogni collettività democraticamente organizzata: il ruolo dell'informazione*

Ogni collettività democraticamente organizzata ha vitale bisogno di credere nella sua giustizia. Si può arrivare a dire che per la tenuta sociale di un Paese la fiducia dei consociati nella giustizia è almeno altrettanto importante del modo stesso in cui viene effettivamente amministrata.

Qualunque consorzio umano – inesorabilmente stretto tra la necessità di giudicare e punire i comportamenti ch'esso ritiene incompatibili con la sua sopravvivenza e l'impossibilità di conoscere la verità, come la soddisfazione di quest'imprescindibile esigenza postulerebbe – da sempre individua i soggetti e le procedure che, nel contesto storico-culturale dato, sono percepiti come il modo migliore per approssimarsi alla verità e per *ius dicere*. Attività, quest'ultima, che appunto altro non designa se non quell'itinerario cognitivo che consente ad un soggetto artificialmente "terzo" di passare dalla *res iudicanda* alla *res iudicata*, e, soprattutto, alla collettività di accettare quest'ultima *pro veritate*. Lo stesso destinatario della decisione, partecipando al procedimento giurisdizionale e in tal modo riconoscendo validità alle norme che lo regolano e legittimazione al giudice chiamato a pronunciarsi, si priva della possibilità di creare consenso e di formare alleanze sociali, economiche, etniche o politiche a sostegno dei suoi interessi o dei suoi obiettivi.

L'accettazione dei responsi decisionali emessi al termine di un procedimento condiviso, dunque, permette di conseguire un obiettivo socialmente irrinunciabile: l'assorbimento dei rischi di radicalizzazione e di aggregazione del dissenso. Ciò avviene, certo, per un processo di interiorizzazione delle

norme sociali convenute (Durkheim, Parsons), ma non può prescindere dalla riconosciuta legittimazione di certe procedure di risoluzione dei conflitti, che non induce tanto un consenso attivo alla singola decisione, quanto un diffuso adeguamento della generalità dei cittadini, che emargina e rende socialmente irrilevante il dissenso delegittimante (Luhmann). Di qui, l'insostituibile funzione di disinnesco politico del conflitto svolta dal fiducioso affidamento delle controversie al procedimento giurisdizionale. Di qui, il ruolo di integrazione sociale esercitato dalla conoscenza collettiva delle "epifanie giudiziarie" del diritto.

La credibilità e la funzione di "collante" culturale della giurisdizione poggiano su una circolarità virtuosa, che in termini elementari potrebbe essere così riassunta: il potere legislativo fissa le regole della convivenza e il procedimento per accertarne la violazione; un organo "terzo", a ciò preventivamente deputato per legge, applica le norme nel caso concreto; la collettività controlla il modo in cui si amministra giustizia in suo nome e lo valuta, in genere orientata dalla propria elite culturale, cioè dalla «sfera pubblica», intesa come il complesso di attività di quei consociati i cui giudizi, commenti, suggerimenti, critiche, richieste, manifesti culturali sono in grado di influenzare l'opinione pubblica e la classe politica (Habermas, Pizzorno); se insoddisfatta, la collettività cambia – per il tramite dei suoi rappresentanti politici – le regole che fissano i comportamenti di intollerabile disvalore sociale o il procedimento per accertarne la commissione. Si riattiva così il moto circolare che esprime la vitalità democratica e civile di un Paese. Ciò postula che la collettività possa conoscere il suo modo di rendere giustizia. Poiché questa viene percepita soprattutto per come appare, ed appare soprattutto per come è rappresentata dai mass media, è sul loro ruolo che occorre focalizzare l'attenzione.

2. Le pericolose suggestioni del processo mediatico

I momenti di intersezione tra processo penale e informazione si collocano su due piani distinti.

Possiamo intendere il loro rapporto nel senso di "informazione sul processo", interrogandoci su quali siano gli effetti, le ripercussioni, le ricadute della cronaca giudiziaria su di esso. I mezzi di comunicazione di massa, in quest'ottica, riferiscono ciò che la giustizia fa, la incalzano, la criticano o ne supportano l'azione. Ed è sulle implicazioni del ruolo dei media, come veicolo amplificante del fenomeno giurisdizionale, che intendo soffermarmi.

Ma c'è anche un'altra chiave di lettura del tema, cui non si può non far

cenno: dall'informazione sul processo si passa al processo celebrato sui mezzi d'informazione. Va sempre più prendendo piede, infatti, la tendenza a scimmiettare liturgie e terminologie della giustizia ordinaria, riproducendone alcune cadenze, alcuni passaggi procedurali, "pantografando" una sorta d'indagine giudiziaria per presentare all'opinione pubblica i risultati di questa messa in scena: un' "aula mediatica" che si costituisce come foro alternativo.

In effetti, le suggestioni, le possibilità di confusione e di commistione non sono poche, perché entrambe queste attività – quella del giudice ordinario e quella dell'operatore dell'informazione che allestisce la mimesi giudiziaria – tendono al medesimo fine, cioè a ricostruire un accadimento passato attraverso tracce, testimonianze, dichiarazioni, cose del presente. Bisogna, però, cercare di tenere sempre ben distinti i due fenomeni, perché sono sostanzialmente diversissimi: il processo giurisdizionale ha un luogo deputato, il processo mediatico nessun luogo; l'uno ha un itinerario scandito, l'altro nessun ordine; l'uno un tempo (finisce con il giudicato), l'altro nessun tempo; l'uno è celebrato da un organo professionalmente attrezzato, l'altro può essere "ufficiato" da chiunque. Ma vi sono anche differenze meno evidenti e più profonde. Il processo giurisdizionale seleziona i dati su cui fondare la decisione; il processo mediatico raccoglie in modo bulimico ogni conoscenza che arrivi ad un microfono o ad una telecamera: non ci sono testi falsi, non ci sono domande suggestive, tutto può essere utilizzato per maturare un convincimento. Il primo, intramato di regole di esclusione, è un ecosistema chiuso; il secondo invece è aperto, conoscendo soltanto regole d'inclusione; la logica dell'uno è una logica accusatoria, quella dell'altro, inquisitoria. Nel primo ci sono criteri di valutazione, frutto della secolare sedimentazione delle regole di esperienza; nel secondo, invece, valgono l'intuizione, il buon senso, l'emotività. Il processo giurisdizionale obbedisce alla logica del probabile, il processo mediatico a quella dell'apparenza. Nell'uno, la conoscenza è funzionale all'esercizio del potere punitivo da parte dell'organo costituzionalmente preposto; nell'altro, serve a propiziare, e spesso indurre, un convincimento collettivo sulle responsabilità di fatti penalmente rilevanti. Nel primo, il cittadino è consegnato al giudizio dei soggetti istituzionalmente deputati ad amministrare giustizia; nel secondo, alla esecrazione della "folla" mediatica.

È innegabile, tuttavia, che, nonostante queste differenze siderali, non sempre l'utente riesce a distinguere i due fenomeni, e a coglierne i diversi significati, le diverse garanzie e il diverso grado di affidabilità. Ed anzi, quando li si pone a confronto, è la dimensione formale del processo ordinario – e quindi del suo prodotto, la sentenza – a risultare spesso meno comprensibile e meno

“vera”. Si registra, cioè, una certa insofferenza per la giustizia istituzionale, intessuta di regole e di limiti, a fronte del presunto accesso diretto alla verità, che sembra assicurato dall’avvicinamento di un microfono o di un obiettivo alle fonti. Liberata da ogni forma del procedere, quella fornita dai mass media sembra l’unica verità immediata. E con ciò si sconfinava nell’ossimoro, trattandosi invece della verità mediata per definizione e per eccellenza.

L’insidiosa idea, sottesa a questo *favor* per il processo celebrato sui mezzi di informazione, è che il miglior giudice sia l’opinione pubblica. Questa idea ne evoca un’altra: il sogno della democrazia diretta, della gestione della *res publica* da parte dei cittadini senza l’intermediazione della rappresentanza politica. E forse appartiene alla medesima matrice culturale anche la congettura, circolata con immeritata fortuna ancora di recente in Italia, secondo cui un imputato votato dalla maggioranza dei cittadini è innocente per definizione o comunque non processabile, perché, se il popolo-giudice sceglie di farsi rappresentare da un certo soggetto, evidentemente l’ha giudicato penalmente irresponsabile.

Sarebbe bene, al contrario, tenere ferma almeno una convinzione: il processo reso nell’*agorà* mediatica, in cui il giudice è l’opinione pubblica, ha a che fare con la giustizia quanto un potere politico, che debba rispondere soltanto al popolo e ai sondaggi, senza mediazioni e contrappesi istituzionali, ha a che fare con la democrazia: cioè nulla, assolutamente nulla.

3. *Le potenzialità, i rischi e le distorsioni della pubblicità mediata*

Ma, come anticipavo, vorrei particolarmente soffermarmi sull’altro tipo di rapporto tra processo e mass media. Vale a dire, sulla rappresentazione dello *jus dicere*, del modo di amministrare giustizia.

Ormai la pubblicità immediata, quel modo di recarsi in udienza per constatare come viene esercitata la giurisdizione, è di declinante attualità, perché oggigiorno sono i fatti che vanno al soggetto e non più il soggetto che raggiunge il luogo dove essi avvengono. Fatalmente e irreversibilmente la pubblicità immediata viene sempre più surrogata dalla pubblicità mediata. Tuttavia, la tentazione di intendere questa come qualcosa di simile, di omologabile all’altra nasce soltanto da una fuorviante apparenza. Non foss’altro perché da cittadini scegliamo noi quali processi andare a seguire, partecipando alle udienze dibattimentali, mentre come lettori o telespettatori subiamo una selezione di quelli meritevoli di essere rappresentati, effettuata sulla base delle propensioni, delle sensibilità, delle inclinazioni di carattere culturale o ideologico

dell'operatore dell'informazione, degli interessi del proprietario del *medium* o anche di altri meno trasparenti fattori. Ad essere selezionate, poi, non sono soltanto le vicende giudiziarie; si scelgono anche quali notizie di esse debbano essere date e con quali modalità rappresentative.

Chi è in udienza decide se osservare il giudice, se fissare la sua attenzione sull'atteggiamento della persona offesa, se controllare particolarmente le reazioni emotive dell'imputato al momento di un confronto, se seguire con speciale cura una certa dichiarazione testimoniale o le delucidazioni offerte da un perito. Le modalità rappresentative dei processi, invece, obbediscono a scelte che nascono altrove e rispondono ad esigenze diverse. Esse dipendono da un'oculta cernita delle notizie non meno importante di quella relativa a "che cosa" riferire. L'interesse, commerciale o politico, ad offrire una certa rappresentazione di una determinata vicenda giudiziaria, peraltro, non comporta necessariamente un'adulterazione dei fatti.

Ma c'è una differenza di importanza ancora maggiore fra la pubblicità immediata e la pubblicità mediata: soltanto la seconda è interattiva. Mentre se andiamo ad assistere ad un processo non incidiamo sulle sue modalità di svolgimento e, tantomeno, sul suo epilogo, il modo in cui, invece, viene rappresentata l'amministrazione della giustizia dai mass media è circolarmente condizionato e condizionante rispetto all'oggetto rappresentato.

Si tratta di rilievo che acquista un significato del tutto particolare in realtà – come quella italiana – connotate da una vistosa sfasatura temporale tra il *clou* dell'informazione giudiziaria (che in genere riserva la massima attenzione alle prime indagini) e il *clou* del procedimento penale (che in genere insiste sul dibattimento). All'interno della giustizia visibile si registrano, in tal caso, due "velocità" molto dissimili: quella dell'amministrazione della giustizia e quella della sua rappresentazione massmediatica.

Da un lato, vi è l'"andatura" del processo, con i suoi tempi "geologici". Ipercriminalizzazione delle condotte antisociali, irrinunciabili garanzie processuali, croniche carenze strutturali ed organizzative, cultura del rinvio (funzionale ad accidie professionali e a interessi di parte) concorrono in una inestricabile e nefasta sinergia a far sì che la società che assiste alla punizione non sia quasi mai più la stessa che ha assistito al fatto-reato, né la persona che l'ha commesso più la stessa che è chiamata a risponderne.

Dall'altro, vi è l'incalzante rapidità dell'informazione. La notizia è ormai prodotto estremamente caduco: l'odierna eclissa quella di ieri ed è eclissata da quella di domani; è una realtà effimera e ad altissima deteriorabilità. Immaginiamo i mass media come un riflettore e il processo come una sorta di

lentissimo *tapis roulant*. Poiché l'attenzione della cronaca non si può soffermare sul processo penale per molto tempo, finisce per metterne in luce soltanto i primissimi passi: la parte iniziale del *tapis roulant*, che scorre sotto il suo occhio con esasperante lentezza.

Se così stanno le cose, è abbastanza intuitivo come i limiti di segretezza e i divieti di pubblicazione, che presidiano l'esigenza di "copertura" delle fasi iniziali delle indagini, subiscano non sostenibili pressioni da parte dei mass media: sui protagonisti e sulle comparse del procedimento penale – magistrati, polizia giudiziaria, personale ausiliario, parti, avvocati, consulenti, testimoni – si scaricano le incalzanti sollecitazioni dei giornalisti, che vogliono sapere tutto e subito, per dare in pasto la notizia ad una collettività, avida di informazione sui primissimi spezzoni di procedimento penale, in genere il naturale seguito di inquietanti notizie di cronaca nera.

E allora capita che i detentori delle notizie, più o meno disinteressatamente, rivelino informazioni riservate, tanto da far parlare addirittura di desuetudine con riguardo alle norme che tutelano la segretezza investigativa, a causa della loro generalizzata disapplicazione.

Emblematiche le motivazioni in genere addotte dai detentori della notizia per giustificare l'indebita rivelazione e dai giornalisti per giustificarne la non meno indebita pubblicazione.

I primi si trincerano sovente dietro ragioni di trasparenza, di corretta informazione su una controversa vicenda giudiziaria, di controllo da parte dell'opinione pubblica sul loro agire. Si tratta, nella migliore delle ipotesi, di motivazioni "concorrenti"; la verità è che l'indiscrezione giudiziaria non è mai disinteressata, quanto meno c'è dietro un'esigenza di autolegittimazione – comprensibile e in qualche misura condivisibile – del proprio operato. Altre volte si parla di "fuga di notizie", di cui non si sa bene quale sia stato il percorso. Sciascia notava quanto sia stravagante l'espressione "fuga di notizie" riferita a casi in cui all'indiscrezione la porta venga aperta dall'interno per consegnarla in fidate mani. Ed in effetti credo si possa dire – se mi è consentito esprimermi così – che i "bracconieri" della notizia, cioè i giornalisti, possano spesso contare su non poche compiacenze da parte delle "guardie forestali"; ossia, per uscire dalla metafora, dei magistrati e della polizia.

I giornalisti, da parte loro, quando divulgano in violazione del divieto di pubblicazione, si giustificano officinando sull'altare della libertà di stampa: «abbiamo il dovere di pubblicare tutto e subito quello di cui veniamo a conoscenza» è l'immane *refrain*. Tuttavia, gli intellettualmente onesti non possono non provare un qualche imbarazzo quando viene invocato solennemente

il dovere di informare la collettività per giustificare l'intempestiva propalazione della notizia che ha pregiudicato irreversibilmente delicatissime indagini. Sanno che nella corsa ad anticipare di qualche ora o di qualche giorno la divulgazione della notizia si nascondono meno nobili fini, che, spesso, hanno più a che fare con interessi commerciali; con l'esigenza soprattutto, per dirla in gergo giornalistico, di non "bucare la notizia", poiché l'operatore dell'informazione sa che se si astiene dal pubblicarla subito, rispettando la norma, non altrettanto farà il collega della testata concorrente.

Dietro questa propensione a voler pubblicare tutto, subito e comunque, c'è forse in molti casi una sorta di subliminale volontà "risarcitoria": sapendo di non essere in grado – per mancanza di tempo, di professionalità o per condizionamenti politico-economici – di offrire alla collettività notizie alacramente cercate, scrupolosamente riscontrate, sapientemente collegate, criticamente analizzate, il giornalista tende, per così dire, a "compensare" il lettore pubblicando tutto e subito.

Vi è un rapporto di stretta interdipendenza tra la professionalità del cronista ed una informazione giudiziaria all'altezza del suo alto compito istituzionale. Non solo nel senso, un po' scontato, che il giornalista culturalmente attrezzato è in grado di fornire una cronaca di maggiore livello qualitativo e tecnicamente più sorvegliata, come per ogni altro settore specialistico dell'informazione. La scarsa preparazione giuridica della stragrande maggioranza degli addetti all'informazione giudiziaria è, insieme al prevalere della logica mercantile sul senso di responsabilità e sull'etica professionale, la causa primaria dell'innegabile deformazione che la giustizia reale subisce nel suo momento divulgativo. L'inavvertita valenza tecnica del fenomeno processuale favorisce una informazione-spettacolo, che tende a presentare i fatti in forma personalistica e sensazionalistica, sovente con grave adulterazione del valore di taluni atti o momenti dell'accertamento giurisdizionale, bisognoso invece di una accorta mediazione tecnica.

Soprattutto, però, si deve considerare che una profonda consapevolezza dell'effettivo significato processuale dell'attività giudiziaria permetterebbe al giornalista di affrancarsi dalla sua fonte, nel senso che gli consentirebbe di non essere soltanto il suo passivo megafono, ma di valutare, apprezzare e correlare ad altre conoscenze in suo possesso le notizie che gli vengono non disinteressatamente fornite. Probabilmente, proprio a causa del lamentato *deficit* di preparazione specialistica, il giornalismo giudiziario finisce sovente per trasmettere tantissime notizie e pochissima conoscenza in ordine alle cose della giustizia: il vero antidoto al segreto, infatti, non è l'accumulo delle notizie, ma l'intelligenza

critica della vicenda giudiziaria. Quando vengono offerti mille dati sfilacciati e asincroni, disordinati fotogrammi di un procedimento penale, senza spiegare come sono tra loro legati, che cosa significhino, perché non si vuole o non si sa spiegarlo, di certo gli interessi politici che stanno dietro al segreto non sono sconfitti; anzi, forse sono tutelati in altro modo. Le innumerevoli informazioni casualmente affastellate creano soltanto l'illusione di avere un'adeguata comprensione del fenomeno giudiziario. La collettività, attraversata dal gioco vorticoso delle notizie, satura di informazione, ma povera di conoscenza, assuefatta e stanca, dimentica e distratta, finirà per rinunciare ad esercitare qualsiasi discernimento critico. L'importante, per combattere i coni d'ombra, è fornire chiavi di lettura e quindi collegare le informazioni tra di loro, spiegarle e, anche se faziosamente, interpretarle, dando la possibilità al lettore di fare altrettanto.

4. Le ricadute sul singolo processo e sul sistema

Se questa è la situazione, vale la pena analizzare le distorsioni che essa determina nel singolo processo e nel sistema.

Lo scontro giudiziario in alcuni processi importanti – per l'imputato o per il fatto di reato – si sposta sui mass media. Si tratta di un contraddittorio spurio, volto non già a convincere il giudice, ma l'opinione pubblica e, per questa via, a condizionare il giudice. Un contraddittorio spesso scorretto, sempre sbilanciato, i cui esiti dipendono da quanto siano introdotte le parti nel circo massmediatico e da quanto sappiano spregiudicatamente gestirne le potenzialità. Comunque asimmetriche sono le rispettive basi di partenza: in genere, l'accusa è detentrica di un numero più cospicuo di informazioni, ma è vincolata ad una maggiore riservatezza, mentre la difesa dispone di un minor numero di informazioni, ma gode di una più ampia libertà di esternazione.

L'accusa, talvolta, prende l'iniziativa di gestire il suo ruolo anche sui mass media, talaltra è costretta a farlo per "giocare di rimessa" rispetto ad una analogia scelta della difesa, che altrimenti sarebbe lasciata libera di occupare il proscenio massmediatico, fornendo una ricostruzione "monoculare" della vicenda giudiziaria. Il gioco dell'accusa al tavolo dell'informazione può assumere forme diverse (rilascio di interviste, conferenze stampa, governo dell'indiscrezione giudiziaria), ma è sempre più o meno consapevolmente proiettato a finalità di autolegittimazione del proprio operato ed è spesso foriero di distorsioni. Intollerabile, e censurata anche dalla Corte di Strasburgo (Allenet de Ribemont c. Francia, 10 febbraio 1995) quella consistente nel rappresentare l'indagato o l'imputato come sicuro colpevole del crimine addebitatogli.

Anche la difesa, per propria iniziativa o per reazione, si muove sul palcoscenico mediatico quando la notorietà del fatto o dell'imputato, da un lato, e le proprie entrate nel mondo dell'informazione, dall'altro, glielo consentono. Con minori vincoli alle sue esternazioni, la difesa si ripropone di far vacillare l'impianto accusatorio, screditando l'attendibilità degli elementi a carico ed enfatizzando quelli a discarico. Iniziativa legittima e, anzi, persino doverosa per un difensore, quando sia costretto a contrastare un'offensiva mediatica dell'accusa.

Quello che invece va censurato, ed anche recisamente, è un malvezzo, che si è registrato negli ultimi anni in Italia, per la verità soltanto da parte di alcuni avvocati, di screditare non già l'accusa, ma l'accusatore; di ricorrere a quelli che i retori medievali chiamavano *argumenta ad hominem*, cioè argomenti contro le persone, quando non si hanno *argumenta ad rem*, cioè argomenti sulle cose, sulle prove portate a sostegno di una determinata tesi.

Non che «la libertà di espressione non valga anche per gli avvocati, i quali hanno certamente il diritto di pronunciarsi pubblicamente sul funzionamento della giustizia ed anche in modo critico, severamente critico, ma non debbono varcare certi limiti», abbandonandosi a censure rivolte a singoli magistrati che per genericità, gravità e tono risultano incompatibili «con il contributo che gli avvocati sono chiamati ad apportare alla fiducia del pubblico nella giustizia» (Corte eur. dir. uomo, Schöpfer c. Svizzera, 20 maggio 1998).

Si ha la sensazione che, in genere, quando lo scontro processuale si sposta sui mezzi di informazione, i più corretti tra i suoi protagonisti del processo siano i più svantaggiati e che quindi le sorti di un processo, almeno a livello massmediatico, dipendano da fattori affatto diversi dalla consistenza delle prove a carico o a discarico. Non è difficile cogliere quale affidamento possa offrire un giudizio, il cui esito può dipendere dalla telegenia di uno dei protagonisti o dalla compiacenza di un conduttore televisivo.

Veniamo alle distorsioni sul sistema. Se è vero che le leggi dell'offerta e della domanda "costringono" gli operatori dell'informazione a concentrarsi soltanto sullo stadio iniziale del procedimento penale, gli atti d'indagine finiscono per caricarsi di una attendibilità, peggio, di una parvenza di definitività che non debbono avere. Ci si va perniciosamente abituando ad equazioni mentali del tipo: informazione di garanzia = imputazione; rinvio a giudizio = condanna di primo grado; misura cautelare restrittiva = esecuzione di pena. Certo, tutti sappiamo che l'unica vera giustizia è quella istituzionale, l'unico accertamento meritevole di essere assunto *pro veritate* è quello contenuto in una sentenza emessa al termine di un giusto processo giurisdizionale. Ma

càpita un po' per la giustizia ciò che i meteorologi ci spiegano per il caldo: l'importante non è la temperatura misurata dai termometri, bensì quella percepita. E la "giustizia percepita" rischia di essere quella – più facilmente e direttamente fruibile – dispensata dalla carta stampata o dal tubo catodico. Tutto ciò determina rilevanti effetti distorsivi.

Il controllo sociale, che dovrebbe essere esercitato con lo strumento della norma penale, si sposta fatalmente dalle fattispecie incriminatrici agli istituti del processo, utilizzati in modo improprio come mezzi di prevenzione speciale.

Nella professione forense, sono *a la page* avvocati verbalmente aggressivi e ben introdotti nel mondo dell'informazione. Il valore professionale di un avvocato, per lo meno a certi livelli, non si misura più sulla sua competenza, ma sui *decibel* della sua facondia oratoria, sul grado di ringhiosità che sa manifestare nella gestione mediatica del processo.

Ma vi è un effetto negativo più generale e soprattutto più preoccupante per la democrazia: noi subiamo, raramente avendone la consapevolezza, una doppia selezione delle vicende giudiziarie. Ci vengono rappresentati attraverso i mass media soltanto quei processi dei quali qualcuno ha avuto interesse a far trapelare determinate informazioni: chi ha le notizie ancora segrete le passa ai mezzi di comunicazione in base a scelte imperscrutabili, ma, abbiamo visto, difficilmente disinteressate. Tra questi processi, poi, il giornalista opera una seconda selezione, stabilendo di quali parlare, come e per quanto tempo. Quelli di cui veniamo informati sono un'infima percentuale dei processi celebrati e ciò può generare il rischio di una distorsione nella formazione della volontà politica. Beninteso, un fisiologico scarto tra giustizia normativa (quella dei codici), giustizia reale (quella amministrata nelle aule dei tribunali) e giustizia rappresentata (quella raccontata sui mezzi di informazione) è nelle cose; è un dato presente in tutti gli ordinamenti. Se però tra la realtà della giustizia amministrata e la rappresentazione che ne viene fornita si registra uno iato vistoso, l'interposizione dei media altera il circuito democratico, di cui si diceva all'inizio. Va da sé che ove si descriva qualcosa di sensibilmente diverso da quello che è, allora la dinamica democratica è alterata, perché la collettività solleciterà riforme o si asterrà dal farlo non in base al fenomeno reale, bensì al fenomeno che le viene rappresentato. Se poi il potere politico potesse controllare l'informazione, si troverebbe nella condizione (fausta per lui, infausta per la democrazia) di farsi sollecitare dalla collettività le riforme che esso stesso auspica: sarebbe sufficiente che i mass media di cui direttamente o indirettamente dispone fornissero una rappresentazione del crimine e dei processi funzionale allo scopo.

5. L'irrinunciabile funzione della cronaca giudiziaria: precondizioni per una buona informazione

Quanto precede può forse contribuire a spiegare, ma non certo a giustificare, né tantomeno a condividere, la tendenza a misconoscere la funzione di controllo esercitata dall'opinione pubblica sul modo di amministrare giustizia. Funzione sostenuta con sempre più flebile convinzione, se non con malcelato scetticismo, dagli stessi propugnatori di una giustizia garantita, trasparente e partecipata: quasi si trattasse di uno slogan, che suona bene ma significa ormai poco.

Di fronte ad un fenomeno complesso, proteiforme e dilagante come quello dell'informazione di massa, il riaffermare la funzione di controllo svolta dalla pubblicità processuale suscita talvolta la degnata attenzione, che si riserva alle verità ormai sopravvissute a se stesse: un'eredità ingombrante di cui bisognerebbe avere il coraggio culturale di disfarsi. In effetti, una concezione incentrata sul riconoscimento di una funzione critica dell'opinione pubblica, quando la sociologia delle comunicazioni di massa ha dimostrato che nello Stato sociale moderno l'uso manipolato e manipolativo dell'informazione mira alla produzione e al controllo del consenso (Habermas), può sembrare frutto di un'impostazione vetero-liberale, sopravanzata dall'evoluzione politica, sociale e tecnologica.

Lo scadente profilo qualitativo di larga parte dell'informazione giudiziaria, il protagonismo e il sensazionalismo da essa indotti, l'uso distorto e strumentale cui spesso si presta, la modesta incidenza dei suoi fruitori sulla risoluzione dei mali della giustizia hanno finito per fiaccare le attese riposte nel «tribunale della pubblica opinione» e indotto a dimenticare, tra l'altro, gli effetti benefici derivanti dalla sua stessa esistenza: risponde ad una elementare regola di psicologia comportamentale, infatti, che la sola prospettiva di una verifica esterna del proprio operato dissuade quasi sempre da deviazioni ed abusi nell'esercizio del potere conferito.

Né questa azione preventiva è l'unico effetto positivo collegabile alla pubblicità del processo. Quotidiani sono gli esempi di iniziative giudiziarie coraggiose intraprese o portate a termine grazie al sostegno della stampa; di denunce da parte dei mass media dell'uso improprio degli strumenti processuali; di contributi decisivi alle indagini riportati, suggeriti o raccolti dagli organi di informazione; di insabbiamenti o torbide manovre diversive smascherati da inchieste giornalistiche.

Il problema, tuttavia, sarebbe mal posto, se si riducesse ad una comparazione – peraltro, soggetta ad alterne fortune – dei vantaggi e degli svantaggi

conseguenti all'accesso della pubblica opinione alla giustizia penale. Questo accesso, infatti, non si pone in termini di opportunità, ma di necessità politica: per un ordinamento democratico moderno, prima ancora che essere utile una giustizia pubblica, è inconcepibile una giustizia segreta. Sottratta ad una efficace forma di *controllo da parte della società*, la repressione penale, che è il più incisivo mezzo di *controllo sulla società*, sviluppa fatalmente l'aspetto deteriore di quella politicITÀ che le è connaturale, divenendo pericoloso strumento di affermazione di parte. Il valore della pubblicità della giustizia penale, quindi, non va misurato soltanto sugli effetti che essa in concreto propizia, ma sulla gravissima involuzione civile e democratica che la sua assenza comporterebbe.

Niente, certo, ci può mettere al riparo dal rischio che la cronaca giudiziaria sia di volta in volta approssimativa, scandalistica, servile, lacunosa, allarmistica, diffamatoria; vi sono, tuttavia, condizioni legislative, professionali e culturali, che possono contenere un tale rischio in termini di accettabile marginalità statistica.

È anzitutto necessario che vi sia una credibile disciplina del segreto processuale: una normativa, cioè, che lo limiti a casi eccezionali, in cui la diffusione della notizia giudiziaria potrebbe pregiudicare l'accertamento della verità o ledere la riservatezza di un soggetto rispetto a circostanze processualmente irrilevanti. Delimitato nel modo più restrittivo possibile l'ambito del segreto, bisogna che l'ordinamento ne presidi con opportuni accorgimenti l'osservanza e ne sanzioni severamente l'inosservanza. Ma è necessario, altresì, che tutto ciò che è divulgabile sia liberamente accessibile al giornalista – in linea oltretutto con i principi 4 e 5 enunciati nella R (2003)13 del Consiglio d'Europa – per evitare privilegiati collegamenti “carsici” tra operatori della giustizia e operatori dell'informazione, sempre sintomatici di non disinteressate compiacenze.

Quanto sia importante che la professionalità del cronista giudiziario risulti connotata da un'alta qualificazione specialistica, si è già detto: da un lato, essa lo emancipa dalla “lettura” interessata del dato processuale, fatalmente suggeritagli dalla fonte (magistrati del pubblico ministero, polizia giudiziaria, avvocati); dall'altro, lo mette in grado di proporre una ricostruzione della vicenda giudiziaria, ricomponendo criticamente il mosaico delle notizie processuali, altrimenti “mute”, ove singolarmente fornite e lette. Tutte le pur necessarie condizioni per una cronaca all'altezza del suo relevantissimo compito istituzionale saranno insufficienti, sino a quando i suoi artefici difetteranno di una specifica attrezzatura culturale e di una spiccata consapevolezza del ruolo.

Di intuibile rilievo, infine, è l'habitat culturale in cui opera l'informazione giudiziaria. Se la collettività-utente è consapevole della precarietà di alcune

notizie e della provvisorietà di alcuni dati processuali, se è educata a cercare un'intelligenza non superficiale delle vicende giudiziarie, se sa smaliziatamente confrontare più organi di informazione, non solo minimizzerà i danni di una cattiva stampa, ma costituirà un incentivo ad un costante miglioramento del prodotto informativo. A questo punto, ovviamente, il discorso assume un andamento circolare: i media sono influenzati dall'opinione pubblica e al tempo stesso la influenzano, subendone e creandone le aspettative, in una feconda osmosi culturale. Anche se un giornalismo avvertito dovrebbe sempre cercare di offrire qualcosa in più di quanto i suoi fruitori si accontenterebbero di ricevere.

L'importante è aver sempre chiaro che sarebbe nefasto pensare di porre restrizioni alla libertà di stampa – foss'anche quella, di tutte la più ipocrita, di riferire soltanto i fatti, privi di commento – per scongiurare il pericolo che possa condizionare negativamente l'opinione pubblica. L'unico serio antidoto ad un'informazione inadeguata o, peggio, manipolatrice delle coscienze è un'informazione libera e plurale; è il pluralismo delle faziosità. Di questo infatti, tra tante incertezze, si deve essere profondamente convinti: i mali della libertà di stampa – e ce ne sono di seri – si curano soltanto per via omeopatica, con incrementi ulteriori della stessa libertà.

Dibattito:

*La soggezione del giudice alla legge:
un principio ancora attuale?*

